



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Tribunale di Venezia

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lina Tosi - Presidente
dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore
dott.ssa Sara Pitinari - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3269/2015 R.G.
promosso da:

METRO PARTNERS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca Dalla Riva e Francesco Acerboni

attore

e con l'intervento di


FAHRENHEIT S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Dalla Riva

contro

MARTELLO GIOVANNI, MARTELLO ANTONIO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Quagliato e Andrea Mel

MARTELLO MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Monia Sorgato e Andrea Mel





RIGAMONTI ANDREINA LUIGIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Federico Villani e Pier Vittore Grimani

BRAGA ROBERT, PARACCHINI MASSIMO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Remigio Belcredi e Ruggero Sonino

GENINAZZA EUGENIO, SASSONE ELENA, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Ciccarone

PICCIO ADRIANA, contumace

MERCATI GIOVANNI NICOLA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Remigio Belcredi e Ruggero Sonino

come da comparsa di costituzione di nuovo difensore con allegata procura depositata telematicamente in data 7.6.2019

Convenuti

E con la chiamata in causa di

ASSICURATORI DEI LLOYD'S (per chiamata di Paracchini), rappresentati e difesi dagli avv.ti Isabella Frigo e Anna Zampieron

AIG EUROPE LIMITED (per chiamata di Mercati), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Roveda e Gianbattista Maggiolo

AIG EUROPE LIMITED (per chiamata di Braga), rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Giani e Mario Viali

SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI (per chiamata di Geninazza), rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Alessandri

COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A. (per chiamata di Sassone), rappresentata e difesa dagli avv.ti M. C. Arbia e E. Avella

avente per oggetto: azione di responsabilità nei confronti di Sindaci Amministratori e Revisore

CONCLUSIONI

Metro Partners Srl così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:


“In via istruttoria:



a) in relazione all'elaborato peritale dott. Vianello chiede chiarimenti in merito al credito della By Timi (§ 3.1 pag. 12 della relazione peritale). Il CTU ha ritenuto che contabilmente l'operazione di trasferimento del credito verso la By Timi alla Emme S.r.l. sia stata compiuta e quindi non più indagabile questo credito. Come osservato dal CTU (relazione pag. 11), nelle scritture di scissione e in particolare nel progetto di scissione approvato, non era prevista alcuna cessione del credito By Timi. Quindi giuridicamente, ai sensi degli artt. 2506 bis ss. c.c., non è mai stato trasferito alcun credito della By Timi verso Emme S.r.l. e, pertanto, è rilevante esaminare la contestazione mossa da parte attrice in merito all'obbligo di svalutazione del credito verso By Timi di € 546.531,44, proprio perché parte del patrimonio della Martello S.r.l.. Questo aspetto è fondamentale perché la società By Timi aveva perduto il capitale sociale nel 2007, come da bilancio depositato da questa difesa (doc: Tomo IV, doc 5) e quindi la messa a perdita di questo credito ha effetti molto rilevanti in sede di tenuta del patrimonio netto della società Martello già dal 2008 e poi nei bilanci 2009 e 2010, dando luogo alla perdita del capitale sociale. Si chiedono, quindi, chiarimenti al CTU in relazione a questo credito e, in particolare, che venga indicato se questo credito fosse da mettere a perdita e in quale periodo, e, se possibile, quali riflessi ha avuto sul patrimonio netto e da quale periodo per la Martello S.r.l.. Parte attrice inoltre, considerando che ha contestato a Martello S.r.l. la prosecuzione dell'attività sociale, nonostante la perdita del capitale sociale dall'esercizio 2008, con omissione degli adempimenti previsti per legge (artt. 2482-ter, 2484, 2485, 2486, 2487 2487-bis c.c.), quindi omettendo di avvisare della perdita del capitale sociale la stessa parte attrice, chiede un approfondimento istruttorio, anche tramite CTU, volto ad approfondire a quando risale al perdita del capitale sociale, comprendendo anche l'esercizio 2008, atteso che, stante la svalutazione del credito verso la By Timi, senza dubbio deve considerarsi la perdita a tale esercizio; b) nel caso non venga ritenuta sufficiente la dichiarazione resa dall'avv. Quagliato all'udienza del 27.01.2021a secondo cui è pacifico che nella procedura di concordato relativa alla Martello S.r.l. in liquidazione quasi nulla è stato ricavato e quindi i creditori chirografari nulla hanno percepito, si chiede, sui fatti sopravvenuti dopo la scadenza dei termini istruttori, di sentire come testimoni, sui capitoli di seguito indicate, le dott.sse Barbara Elleni, domiciliata presso il suo studio in via XX SETTEMBRE 79 a PADOVA, e la dott.ssa Anna Maria Grazian, domiciliata presso il suo studio in Corso Italia n. 9/2 a BORGORICCO (PD), rispettivamente Liquidatore Giudiziale e Commissario Giudiziale della società Martello Srl in Liquidazione, sui seguenti capitoli:

1. Vero che Lei è Commissario Giudiziale/Liquidatore Giudiziale (in alternativa) della società Martello Srl in Liquidazione, già con sede ad Albignasego (PD) via dell'Artigianato n. 21, nell'ambito del concordato





preventivo approvato dal Tribunale di Padova R.G. 29/2013 G.D. dott.ssa Zambotto (si rammostri doc: Tomo I, Tomo II)?

2. Vero che Lei si è occupata, con la qualifica di cui al capitolo precedente, di seguire, nell'ambito del concordato in parola, la liquidazione dei cespiti della società predetta, già definita al gennaio 2018, dal quale risulta che le somme ricavate ad oggi sono del tutto insufficienti per soddisfare i creditori chirografari compresa anche la creditrice società Metro Partners S.r.l., attuale attrice, che quindi non riceverà nulla?

3. Vero che quindi la previsione contenuta nella relazione del Commissario Giudiziale (si rammostri doc:Tomo II) secondo cui i creditori chirografari avrebbero ricevuto il 3,59 % del loro credito, se la liquidazione si fosse svolta secondo il piano di concordato, non risulta soddisfatta, atteso che le somme ricavate dai cespiti venduti sono insufficienti per distribuire somme ai creditori chirografari?

c) Si chiede poi l'interrogatorio formale di Antonio e Massimo Martello cui capitoli 1.54 e 1.55 della memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 VI co. c.p.c. di Metro Partners del 14.03.2016 nonché che sia sentito quale testimone il sig. Nicola Sampieri sui capitoli 2.1, 2.2., 2.3 della medesima memoria al fine della descrizione del credito perduto dalla Martello S.r.l. e sul comportamento degli amministratori nella fase precontrattuale;

II. In via di merito:

1) si dichiara che la Metro Partners Srl agisce quale sostituto processuale della Fahrenheit Srl in Liquidazione, alla luce della cessione di tutti i crediti azionati con la presente causa come risultante dai documenti depositati e dichiarato della stessa attrice;

2) contrariis reiectis, accertati nei confronti dei convenuti citati da parte attrice, in relazione al loro ambito di competenza e tenuto conto del concorso tra loro, i plurimi fatti illeciti anche qualificabili come reato, come denunciati in atti, si accerti l'obbligo di risarcire, in solido tra loro, ogni danno subito dall'attrice sia patrimoniale indicato nella somma di euro 83.821,47 o nella somma maggiore o minore che risulti comunque dagli atti o secondo giustizia sia non patrimoniale come dedotto in atti e secondo equità;

3) si condanni al risarcimento del danno a favore della Metro Partners S.r.l., quale sostituto processuale della Fahrenheit Srl in Liquidazione cessionaria dei crediti azionati con la presente causa, dichiarando l'intervenuta cessione del credito a favore della Fahrenheit S.r.l. in Liquidazione;

4) in via meramente subordinata, nel caso in cui, allo stato degli atti, non sia possibile dichiarare la posizione di sostituto processuale dell'attrice come sopra dedotta, si condannino i convenuti al risarcimento dei danni accertati nel capo III, a favore dell'attrice Metro Partners S.r.l.;



5) in ogni caso condannarsi le controparti all'integrale rifusione delle spese di lite e precisamente borsuali, onorari ed accessori (IVA e C.P.A.) comprese spese generali 15% comprensive anche di quelle di CTU e CTP di parte attrice (si deposita notula come di seguito indicato);

6) non si accetta il contraddittorio in relazione a difese, eccezioni e domande nuove delle controparti;

III. si depositano i seguenti documenti di cui si chiede l'ammissione, dichiarando che i seguenti file sono conformi al supporto da cui sono stati tratti:

I. notula CTP parte attrice”.

Fahrenheit Srl in Liquidazione, quale interveniente ex art. 111 c.p.c., così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

“I) In via istruttoria: si ammettano tutte le prove richieste dalla Metro Partners Srl;

II) In via di merito: si dichiara che la Metro Partners Srl agisce quale sostituto processuale della Fahrenheit Srl in Liquidazione, alla luce della cessione di tutti i crediti oggetto della presente causa come risultante dai documenti depositati e come dichiarato dalle stesse parti;

III) contrariis reiectis, si accolgano le domande di risarcimento del danno proposte dalla Metro Partners Srl, quale sostituto processuale della Fahrenheit Srl in Liquidazione, e conseguentemente si estendano gli effetti della sentenza a favore della Fahrenheit Srl in Liquidazione, interveniente ex art. 111 c.p.c., cessionaria della res litigiosa,

IV) in via meramente subordinata, nel caso in cui, allo stato degli atti, non sia possibile dichiarare la posizione di sostituto processuale della Metro Partners Srl e la conseguente estensione a favore della interveniente Fahrenheit Srl in Liquidazione, come sopra dedotto, si condannino i convenuti al risarcimento dei danni accertati a favore dell'attrice Metro Partners S.r.l.;

V) in ogni caso condannarsi le controparti all'integrale rifusione delle spese di lite, e precisamente borsuali, onorari ed accessori (IVA e C.P.A.) comprese spese generali 15%;

VI) non si accetta il contraddittorio in relazione a difese, eccezioni e domande nuove delle controparti.”

La convenuta Rigamonti precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

“Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE





- *Visto l'art. 295 c.p.c. disporre la sospensione del giudizio.*

- *Accertare e dichiarare l'inammissibilità della azione.*

NEL MERITO

- *Rigettare le domande di Metro Partners S.r.l. perché infondate in fatto ed in diritto e mandare assolta Andreina Rigamonti.*

- *In subordine, occorrendo in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di Andreina Rigamonti, dichiarare tenuti e per l'effetto condannare Massimo Martello e Antonio Martello a manlevare, garantire e tenere indenne Andreina Rigamonti da ogni e qualsiasi pretesa di Metro Partners S.r.l.*

IN OGNI CASO

Con il favore delle spese.”

I convenuti Geninazza e Sassone precisano le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

“conclusioni per Eugenio Geninazza

In via principale e nel merito:

Respingere le domande proposte dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate in alcun modo, per quanto dedotto ed argomentato in narrativa.


Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, 4% CPA e 22% IVA;

In via subordinata e sempre nel merito:

Ove venisse da controparte provata, e dal Tribunale ritenuta, una qualche responsabilità totale e/o parziale nella causazione dei danni subiti da parte attrice, stabilirsi e determinarsi le singole responsabilità degli amministratori, sindaci e del revisore legale ed il risarcimento conseguente nella misura ritenuta personalmente imputabile con esclusione dal vincolo di solidarietà con qualsivoglia altro convenuto e dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Corte d'Appello n. 11 – 10122 - Torino a manlevare l'esponente Geninazza Eugenio da ogni somma dovuta a parte attrice in base alla polizza RCT prodotta in atti.

Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, 4% CPA e 22% IVA.



**Conclusioni per Elena Sassone**

Ove venisse da controparte provata, e dal Tribunale ritenuta, una qualche responsabilità totale e/o parziale nella causazione dei danni subiti da parte attrice, stabilirsi e determinarsi le singole responsabilità degli amministratori, sindaci e del revisore legale ed il risarcimento conseguente nella misura ritenuta personalmente imputabile con esclusione dal vincolo di solidarietà con qualsivoglia altro convenuto e dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa 14, CAP 31021 a manlevare l'esponente Sassone Elena da ogni somma dovuta a parte attrice in base alla polizza RCT prodotta in atti.

Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, 4% CPA e 22% IVA.”

Il convenuto Braga precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

“Voglia il Tribunale Ill.mo

Contrariis rejectis,

Nel merito

Dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque respingere tutte le domande avversarie.

In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, dichiarare tenuta e condannare AIG Europe Limited al rimborso in favore del dott. Robert Braga di ogni somma che quest'ultimo fosse condannato a pagare a Metro Partners srl.

In punto spese

Condannare Metro Partners e Faherent in liquidazione al pagamento delle spese legali sostenute dal dott. Robert Braga e da AIG Europe Limited.

Condannare AIG Europe Limited al pagamento delle spese legali sostenute dal dott. Robert Braga, totalmente o nella misura in cui esse non siano poste a carico di Metro Partners”.

Il convenuto Paracchini precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

“Voglia il Tribunale Ill.mo





Contrariis rejectis,

Nel merito

Dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque respingere tutte le domande avversarie.

In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, dichiarare tenuta e condannare Assicurazioni Lloyd's al rimborso in favore del dott. Massimo Paracchini di ogni somma che quest'ultimo fosse condannato a pagare a Metro Partners srl.

In punto spese

Condannare Metro Partners al pagamento delle spese legali sostenute dal dott. Massimo Paracchini e da Assicurazioni Lloyd's.

Condannare Assicurazioni Lloyd's al pagamento delle spese legali sostenute dal dott. Massimo Paracchini, totalmente o nella misura in cui esse non siano poste a carico di Metro Partners”.

Il convenuto Mercati precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

“Nel merito in via principale

Rigettarsi le domande avanzate da Metro Partners srl in quanto infondate in fatto ed in diritto.


Nel merito in via subordinata

Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate da Metro Partners srl, stabilirsi e determinarsi le singole responsabilità degli amministratori, sindaci e del revisore legale e conseguentemente condannarsi eventualmente il dott. Giovanni Nicola Mercati al risarcimento dei danni nella misura che sarà ad esso ritenuta personalmente imputabile con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con qualsivoglia altro convenuto.

Per quanto occorrer possa rigettarsi la domanda svolta da AIG Europe Limited rappresentanza generale per l'Italia di rigetto della domanda di manleva svolta dal dott. Giovanni Mercati.

Per l'effetto ed in ogni caso, ogni domanda ed eccezione rimossa, dichiararsi tenuta e condannarsi AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Gran Bretagna, Londra, Fenchurch Street 58, PIVA 08037550962, pec insurance@aig.postcert.it, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere manlevato ed indenne il dott. Giovanni Nicola Mercati da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse ad esso derivare in relazione alla presente causa e per l'effetto condannare pertanto AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Gran Bretagna, Londra, Fenchurch Street 58, PIVA 08037550962, pec insurance@aig.postcert.it, a corrispondere direttamente a





Metro Partners srl quanto il dott. Giovanni Nicola Mercati fosse tenuto a corrispondere alla stessa a qualunque titolo o ragione in relazione alla presente causa.

In ogni caso

Con vittoria di compensi e spese.

In via istruttoria

Il dott. Giovanni Mercati, ogni ulteriore istanza riservata, chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia nonchè per testi, indicando a testi Andrea Bergamasco e Pietro Mensi di Acros Broker di Verona sulle seguenti circostanze:

- 1) vero che il dott. Giovanni Nicola Mercati è assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. IFI0003051.019044 sottoscritta da AIG Europe Limited (già Chartis);*
- 2) vero che il dott. Giovanni Nicola Mercati è assicurato per la responsabilità professionale con la polizza di cui al precedente punto a far data dal 16.2.2012 e sino al 30.6.2016 con AIG Europe Limited (già Chartis);*
- 3) vero che il dott. Giovanni Nicola Mercati ha regolarmente corrisposto i premi di cui alla copertura assicurativa indicata al precedente punto;*
- 4) vero che la polizza sottoscritta dal dott. Giovanni Nicola Mercati n. IFI0003051.019044 prevede la retroattività illimitata.”*

Il convenuto Massimo Martello precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

“Nel merito

Rigettarsi tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con rimborso delle spese e dei compensi professionali.”

Il convenuto Giovanni Martello precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

“Nel merito:

Rigettarsi tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con rimborso delle spese e del compenso professionale.”





Il convenuto Antonio Martello precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

“Nel merito:

Rigettarsi tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con rimborso delle spese e del compenso professionale.”

I terzi chiamati assicuratori dei Lloyd's precisano le conclusioni come da foglio telematico:

“In via principale e di merito:

- respingere ogni domanda formulata dall'attrice Metro Partners srl nei confronti del convenuto Dr.

Massimo Paracchini;

- accertare e dichiarare la non operatività della polizza assicurativa stipulata dal Dr. Massimo Paracchini con i terzi chiamati per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's;

- con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

In via subordinata di merito:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta in capo al convenuto Dr. Massimo Paracchini una qualsivoglia responsabilità, accertare e dichiarare la non operatività della polizza assicurativa azionata per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti di Assicuratori dei Lloyd's;

- con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

In via ulteriormente subordinata e nel merito:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuto un seppur minimo profilo di responsabilità in capo al Dr. Massimo Paracchini e venisse altresì riconosciuta l'operatività della polizza assicurativa, limitare la domanda di manleva da questi svolto nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's al danno effettivamente risarcibile nei termini di polizza, comunque entro il massimale ivi previsto sempre che detto massimale non sia già stato eroso per effetto di altre richieste di risarcimento ricadenti nella stessa annualità di polizza, e con l'applicazione dello scoperto di € 5.000,00 ivi indicato;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.





La terza chiamata Società Reale Mutua Assicurazioni precisa le conclusioni come da foglio telematico:

“Preliminarmente respingersi l’eccezione di incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, ovvero dichiararsi la stessa inammissibile.

“In principalità respingersi la domanda per quanto di ragione del convenuto Eugenio Geninazza e, per l’effetto, respingersi la domanda di garanzia di costui nei confronti di Società Reale Mutua Assicurazioni, ovvero dichiararsi non luogo a provvedere sulla stessa se così meglio visto.

“In subordine respingersi comunque la domanda di garanzia del convenuto Eugenio Geninazza nei confronti di Società Reale Mutua Assicurazioni anche per inefficacia della copertura assicurativa nel caso di specie.

“In subordine ulteriore, e salvo gravame, previa determinazione della percentuale di responsabilità del signor Eugenio Geninazza nella causazione del danno lamentato da Parte Attrice nel concorso con gli altri soggetti che saranno ritenuti responsabili, limitarsi l’ammontare dell’indennizzo assicurativo a carico di Società Reale Mutua Assicurazioni alla somma corrispondente a tale percentuale, comunque esclusa ogni solidarietà esterna ex art. 2055 CC del suddetto assicuratore e in tutti i casi con deduzione della franchigia del 20% (venti per cento) dell’indennizzo dovuto sino a concorrenza del tetto di € 25.000 (venticinquemila Euro) ed entro il limite massimo del massimale di € 450.000 (quattrocentocinquantamila Euro).

Spese rifuse, da chi di ragione”

La terza AIG Europa Limited chiamata in causa dal convenuto Mercati precisa le conclusioni come da foglio telematico:

“Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, non accettandosi il contraddittorio su domande nuove, voglia il Tribunale di Venezia:

- 1. Respingere le domande formulate dall’attrice nei confronti del Dr. Giovanni Nicola Mercati perché tutte infondate in fatto ed in diritto.*
- 2. In subordine, stabilirsi e determinarsi le singole responsabilità dei convenuti e, per l’effetto, limitare ogni eventuale condanna del Dr. Giovanni Nicola Mercati al risarcimento dei danni nella misura ad esso personalmente imputabile con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con qualsivoglia altro convenuto.*
- 3. In ogni caso, respingere la domanda di manleva avanzata dal Dr. Mercati contro AIG Europe Limited;*



4. *In via ulteriormente subordinata, limitare ogni pronuncia nei confronti di AIG Europe Limited nei limiti, condizioni, massimali, scoperti e franchigia previsti dalla polizza AIG Europe Limited n.° IFL0003051010135.*
5. *. In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze di causa.”*

La terza AIG Europa Limited chiamata in causa dal convenuto Braga precisa le conclusioni come da foglio telematico:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Venezia, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così giudicare:

- nel merito, in via principale:

(i) respingere tutte le domande svolte da Metro Partners contro il dott. Braga siccome manifestamente infondate;

- in via subordinata, nel merito: (ii) nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità del convenuto dott. Braga a titolo colposo, contenere la condanna entro i termini e le condizioni di Polizza;

- in ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse.”

La terza chiamata Compagnia Generali Italia spa precisa le conclusioni come da foglio telematico:

“In via preliminare:

Svolti i necessari accertamenti, dichiararsi l’improcedibilità/inammissibilità della domanda ex adverso formulata per i motivi esposti in atti.

Nel merito:

Rigettarsi la pretesa avanzata nei confronti dell’assicurata Dr.ssa Elena Sassone siccome infondata in fatto e diritto, per quanto esposto in atti.

In subordine, in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda principale e, in ipotesi ulteriormente denegata e non creduta, di accoglimento della domanda di garanzia conseguentemente avanzata nei confronti della deducente impresa d’assicurazioni, accertarsi e dichiararsi la medesima impegnata all’indennizzo contrattuale in applicazione delle condizioni di polizza, ivi compresi massimale, scoperto, franchigia, limitazioni ed esclusioni, in quanto in questa sede integralmente richiamati siccome contemplati dal testo di polizza, da considerarsi parte integrante del presente scritto.

Con espressa riserva di separata azione di rivalsa nei confronti degli eventuali coobbligati.



In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

Metro Partners, società che opera nel settore dei trasporti, esponeva di aver stipulato in data 26.1.2012, in qualità di vettore, un contratto di trasporto denominato “Contratto di Trasporto – Logistica Distributiva 2012” con la società Martello srl, con previsione di termini di pagamento dilazionati di 30 giorni dall’emissione della fattura.

Le fatture emesse da M.P. venivano regolarmente saldate da Martello srl fino al 30.8.2012, mentre quelle successive non sono state pagate, per un importo complessivo di € 98.566,00, di cui € 84.203,30 in sorte capitale, oltre interessi moratori e spese di lite, portati dal decreto ingiuntivo n. 165/2013, non opposto, emesso dal Tribunale di Treviso.

In data 18.2.2013 Martello srl presentava domanda di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di Padova, che veniva poi omologato con decreto di data 6.2.2014.

L’attrice è stata ammessa in chirografo per un credito pari ad € 94.272,31.

A fronte di una proposta di concordato che prevedeva il pagamento del 23,67% dei crediti chirografari, il Commissario Giudiziale ha determinato che la percentuale realistica di realizzo non avrebbe superato il 3,59% e pertanto il credito di MP non sarebbe stato sostanzialmente recuperabile.

Parte attrice, sulla base dell’esame dei bilanci di Martello srl dal 2008 in poi ha riscontrato una serie di gravi irregolarità, tali da determinare una perdita di capitale sociale già nel 2008, situazione di perdita del capitale sociale che si sarebbe protratta anche negli esercizi successivi.

- a) Posizione BY.Ti.mi: nel bilancio 2008 di Martello srl. è riportato un credito derivante da finanziamento concesso in favore della società BY Ti.mi per € 505.331,00 e inoltre la partecipazione in BY Ti.Mi risulta valutata al prezzo di



costo, pari ad € 130.000. La società By.Ti.mi Corporation srl nell'ultimo bilancio pubblicato del 2007 presentava una situazione di difficoltà economico-finanziaria.

Nel bilancio 2009 non viene riportato il credito verso By.Ti.mi e, secondo parte attrice, da ciò si ricava che il credito in parola sarebbe stato pagato nel 2009, pur non essendo possibile alcun pagamento in quanto By.Ti.mi si trovava in palese perdita del capitale sociale, era indebitata e non aveva cespiti patrimoniali. Secondo MP, Martello avrebbe dovuto deliberare la rinuncia al credito e svalutare la partecipazione in By.Ti.mi.

Inoltre, il bilancio 2009 non risulta corredato dalla relazione dei Sindaci

- b) Scissione: in data 22.12.2008 l'assemblea straordinaria di Martello ha deliberato la scissione della società con decorrenza dal 1.1.2009, con conferimento a Emme srl di tutti gli immobili, mentre in capo a Martello permaneva l'azienda, già decotta.
- c) Altre irregolarità del bilancio 2009, 2010, 2011: nel bilancio 2009 difetta la relazione del Collegio Sindacale.

Parte attrice contesta l'utilizzo delle imposte anticipate stanziata negli anni precedenti, pure se gli amministratori non ritenevano ragionevole prevedere per il futuro redditi imponibili in capo alla società; censura la mancata previsione di un fondo di svalutazione, a fronte di crediti verso clienti iscritti per € 3.853.556 (solo con il bilancio 2012 viene svalutato il 30% dei costi) e, sulla base dei rilievi contenuti nella relazione del revisore contabile, lamenta la capitalizzazione di costi per € 32.000, di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità per € 52.000 (nei bilanci 2010 e 2011 manca l'assenso del Collegio sindacale per la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo e per il valore dell'avviamento) e il mancato stanziamento di oneri differiti per ferie e permessi non goduti per € 137.000.

Infine, il socio di maggioranza Nec Euro Chim spa aveva promesso in modo irrevocabile un versamento in conto futuro aumento di capitale per € 600.000, provvedendo al versamento di € 400.000 al 10.12.2009, mentre il restante importo di € 200.000 avrebbe dovuto essere versato in due rate entro il 30.6.2010 e 31.12.2010 e non avrebbe potuto essere iscritto in una riserva di capitale, prima del suo effettivo versamento.



d) Partecipazione in Donal srl: Martello era titolare di una partecipazione in Donal srl, posta in liquidazione il 9.9.2009 e iscritta nei bilanci di Martello srl al 31.12.2009 e al 31.12.2010 al valore di costo, pari ad € 150.000. Secondo M.P. il valore della partecipazione avrebbe dovuto essere svalutato a partire dal bilancio 2009, in ragione delle difficoltà economiche manifestate da Donal, evidenziate dall'omesso tempestivo deposito dei bilanci, dalle dichiarazioni rese nel corso delle assemblee di Donal, dalla cessione del marchio della stessa, non essendo invece sufficiente per il mantenimento del valore di costo la lettera del liquidatore di Donal che garantiva ai soci la restituzione del capitale sociale senza perdite.

La partecipazione è stata svalutata nel bilancio 2011.

e) Rapporti con Hypoclean

Martello ha effettuato in data 30.10.2009 la cessione di un ramo di azienda a favore di Hypoclean spa.

Il prezzo di € 90.000 avrebbe dovuto essere pagato ratealmente tra il 20.11.2009 e il 30.4.2010, mentre non è mai stato corrisposto.

Metro Partners ha contestato che per i bilanci a partire 2010-2012 il credito è rimasto iscritto al valore nominale e non sono stati iscritti fondi svalutazione credito.

Tanto premesso in ordine alle erroneità delle appostazioni nei bilanci esaminati dal 2008 al 2012, parte attrice osservava che gli amministratori di Martello srl avrebbero dovuto porre in essere entro luglio e comunque entro la fine del 2008 gli adempimenti di cui agli artt. 2484, 2485, 2486 e 2487 c.c. e, in difetto di continuità aziendale, non avrebbero potuto provvedere a dar corso alla scissione.

Inoltre, anche negli esercizi successivi permaneva la situazione di perdita del capitale sociale, che avrebbe dovuto essere rilevata in sede di approvazione del bilancio, con conseguente doverosa adozione delle misure di cui agli artt. 2484, 2485, 2486 e 2487 c.c.

Ancora, rilevava parte attrice che la falsità nella redazione dei bilanci 2008 e 2009 integrava il reato di false comunicazioni sociali in danno dei creditori ex art. 2621 c.c. ed in subordine ex art. 2621 c.c.

Conveniva in giudizio gli amministratori di Martello srl in carica dal 2008 al 2013 (Giovanni Martello in carica dal 12.1.2000 al 10.4.2009 e Presidente del Cda, Antonio e



Massimo Martello dal 12.1.2000 al 27.2.2013, Piccio Adriana Presidente del Cda dal 29.5.2009 al 18.5.2012 e in carica fino al 27.2.2013, Andreina Luigia Rigamonti dal 29.5.2009 al 18.5.2012), i membri del Collegio sindacale (Paracchini Massimo dal 29.5.2009 al 22.10.2010, poi sostituito da Sassone Elena fino al 19.7.2012, Robert Braga e Geninazza Eugenio in carica dal 29.5.2009 al 19.7.2012), il revisore contabile Giovanni Nicola Mercati dal 29.5.2009 al 22.10.2010, poi sostituito dal Collegio dei revisori composto dai tre Sindaci Braga, Geninazza e Sassone dal 22.10.2010 fino al 19.7.2010, come da prospetti contenuti alle pagg. 39 e ss. dell'atto di citazione.

Assumeva che Metro Partners mai avrebbe contrattato con Martello se fosse stata resa nota la situazione di dissesto e di liquidazione della società e che, pertanto, gli amministratori e sindaci rispondevano ex art. 2394 c.c., per non aver osservato i doveri di conservazione del patrimonio sociale e per aver continuato l'attività sociale in violazione degli obblighi di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c..

Lamentava di aver subito, a causa della perdita del credito, non solo un danno patrimoniale di € 98.566,66, oltre accessori ed interessi, ma anche danni non patrimoniali, derivanti dalla commissione dei reati di cui agli artt. 2622, 2621, 2629, 2634 c.c.

Concludeva chiedendo la condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

La società Metro Partners Srl dichiarava di aver ceduto i crediti vantati nella presente causa a favore della società Fahrenheit Srl in Liquidazione, che in data 5.3.2018 proponeva intervento, come risultante da atto firmato con firma digitale del novembre 2016, di cui allegava i relativi file e di agire quale sostituto processuale ex art. 111 c.p.c.

Si costituivano tutti i convenuti, ad eccezione di Adriana Piccio di cui veniva dichiarata la contumacia.

I convenuti Martello proponevano eccezione di incompetenza per materia della Sezione specializzata di Impresa del Tribunale di Venezia, in quanto non comprese tra quelle indicate nell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 168/2003, così come modificato dall'art. 2 del D.L. 1/2012, convertito con modifiche nella legge n. 27/2012, il quale si riferisce, esclusivamente, alle cause ed ai procedimenti relativi a "rapporti societari", dovendosi intendere per tali i soli rapporti interni alla società, che traggono origine e



fondamento dal rapporto di società, con esclusione dei rapporti che la società intrattiene con in terzi.

Il presente procedimento, doveva, quindi, essere radicato avanti il Tribunale Ordinario, in particolare, avanti al Tribunale di Padova, Ufficio Giudiziario territorialmente competente sulla base del luogo di residenza dei convenuti.

I convenuti Rigamonti, Geninazza, Sassone, Braga, Paracchini hanno eccepito che le domande proposte dall'attrice sono inammissibili, improcedibili o comunque non ci sarebbe la legittimazione in quanto è stato omologato il concordato della società Martello di cui alla sentenza del Tribunale di Padova 06.02.2014.

La convenuta Rigamonti chiedeva disporsi la sospensione del presente procedimento, in attesa della conclusione della fase liquidatoria del concordato Martello srl, non essendo certa la percentuale di riparto in favore dei creditori chirografari.

Eccepiva la prescrizione della parte del credito nei confronti di Martello srl non azionata in via monitoria.

Nel merito le difese dei convenuti possono essere così riassunte.


Scissione

Nel 2012, quando MP iniziò i propri rapporti con Martello, tale ultima società aveva già la consistenza patrimoniale post scissione e MP doveva essere a conoscenza che gli immobili di Martello erano stati conferiti in Emme

Rapporti con By.TI.MI

La prospettazione attorea sarebbe infondata per l'avvenuto trasferimento del credito e della partecipazione a Emme srl a seguito di scissione e per tale motivo il credito non compare nel bilancio 2009, come comprovato dal primo bilancio di Emme al 31.12.2009 (fasc. parte attrice nel tomo VIII al n. 2; a pag. 4 viene indicata tra le controllate di Emme By.TI.mi e a pag. 9 viene evidenziato il credito verso la controllata By.Ti.mi) e in ogni caso i dati rappresentati in bilancio, ai fini che rilevano nella presente causa, sono corretti. Sia che il credito sia stato ceduto sia che dovesse essere svalutato, esso non doveva essere riportato nel bilancio 2009.

Partecipazione in Donal srl



Deducco le difese dei Sindaci che costoro non avevano facoltà di accedere ai documenti riservati di Donal, ma si erano fondati sulle dichiarazioni del liquidatore, che prevedeva un esito della liquidazione senza perdite di valore capitale per i soci di Donal.

Nella prima di tali dichiarazioni il liquidatore comunicava che Donal, in forza di contratto stipulato con Nec Euro Chim, aveva maturato un corrispettivo considerevole; nella seconda dichiarazione, il liquidatore dava conto dello scioglimento del suddetto controllo e del versamento da parte di Nec Euro Chim di un considerevole indennizzo.

Cessione ramo di azienda a Hypoclean

Hypoclean era un importante cliente di Martello e pagava regolarmente le fatture emesse.

Risultano regolari i pagamenti relativi all'anno 2010 per un importo di € 312.000.

Hypoclean ha manifestato difficoltà finanziarie nel 2011 e solo nel bilancio relativo all'esercizio 2011 e approvato nel 2012, dopo l'inizio dei rapporti tra le M.P. e Martello.

Il doc. 10 (fasc. Braga) comprova i rapporti di dare avere tra le due società.

La simulazione della cessione del ramo di azienda, avente come oggetto la vendita all'ingrosso di materiale di pulizia in Comune di Bergamo, sarebbe smentita dal fatto che Martello dalla data di cessione del ramo di azienda non ha più indicato la propria sede secondaria in Bergamo, come risulta dalla visura camerale storica di Martello (tomo III b, doc. 1).

I sindaci Braga, Paracchini, Geninazza, Sassone e il revisore contabile Mercati venivano autorizzati a chiamare in causa le rispettive compagnie assicurative, che chiedevano il rigetto delle domande proposte nei confronti dei loro assicurati e facevano valere l'inoperatività delle rispettive polizze, instando in ogni caso per il rigetto delle domande di garanzia.

Con sentenza non definitiva n. 930 del 2019 venivano rigettate le eccezioni di incompetenza e di prescrizione.

Nel merito, la suddetta sentenza aveva accertato la proposizione da parte dell'attrice in via alternativa sia della domanda di cui all'art.2394 cc, norma applicabile estensivamente anche alle srl, sia della domanda ex art. 2476 cc sesto comma (omogenea a quella dettata per le spa dall'art.2395 cc sotto il titolo "azione individuale del socio e del terzo").



La domanda ex art. 2394 cc. era stata rigettata e la causa era stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di ctu contabile sulla correttezza delle appostazioni contabili esaminate in atto di citazione, previo accoglimento dell'ordine di esibizione formulato da parte attrice.

La domanda proposta da parte attrice ai sensi degli artt. 2476, 6° comma cc e 2395 cc non è fondata per i motivi che si espongono.

Occorre porre mente al fatto che, per aversi responsabilità personale dell'amministratore verso il terzo contraente, non è sufficiente che la società amministrata abbia posto in essere un illecito di natura contrattuale poiché la condotta inadempiente, ancorché posta in essere dall'amministratore in forza del suo rapporto di immedesimazione organica con la società, è condotta inadempiente della società che genera dunque ex se solo responsabilità contrattuale della società e non personale dell'amministratore. La responsabilità personale dell'amministratore verso il socio o il terzo contraente ex art 2395 cc o art 2476 VII comma cc necessita di un quid pluris: non basta un danno che sia frutto del comportamento inadempiente, ma è necessario che il danno non solo sia diretto (e cioè incidente direttamente sulla sfera del socio o del terzo e non mero riflesso del danno al patrimonio sociale), ma sia altresì legato da nesso di causalità immediata (sia cioè conseguenza immediata e diretta) con veri e propri comportamenti illeciti (colposi o dolosi) dell'amministratore, che "vadano oltre" il mero comportamento di inadempienza contrattuale.

Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi e precisati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 12.2.2020 n. 3452, ove si legge che l'azione ex articolo 2395 c.c. (e lo stesso vale anche per la responsabilità ex art 2476 VII comma c.c) "*richiede una condotta illecita connotata da dolo o colpa che trascenda il mero inadempimento contrattuale, seppure possa essere ad esso connessa*".

Nel caso in cui il terzo allegghi di essere stato indotto a contrattare con la società, poi rimasta inadempiente per il fatto che dai bilanci risultassero circostanze non rispondenti al vero che lo abbiano indotto a concludere il contratto, la S.C. ha precisato che "*egli è tenuto a provare la specificità di tali circostanze, nonché l'idoneità di esse a trarlo in inganno, importando il riferimento all'incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo danneggiato, quale tratto distintivo della responsabilità art. 2395 c.c., un esame rigoroso*



del nesso causale, secondo un principio di causalità ancorato al criterio del "più probabile che non" (Cass. civ. sent. 17794 del 2015).

Orbene, l'espletata ctu contabile ha consentito di accertare che i bilanci di esercizio del 2009 e del 2010 non risultano veridici.

In particolare, a seguito delle rettifiche di valore dei bilanci 2009 e 2010 il patrimonio netto risultava negativo rispettivamente per euro -446.695 e -621.667, a fronte di un patrimonio netto risultante dai due bilanci pari ad € 376.610 nel 2009 e 190.915 nel 2010.

- 1) Mancato fondo svalutazione crediti, necessario a fronte di crediti esistenti a bilancio per oltre 5 milioni di euro ed anche in relazione alla tipologia di crediti molto minuti, frazionati in oltre 1550 posizioni (CTU pag. 14). Nel 2009 gli amministratori non hanno proceduto ad alcuna svalutazione dei crediti e quella effettuata nell'esercizio 2010 per € 25.997,00 (pari allo 0,5%) è risultata del tutto insufficiente.

I crediti, ai sensi dell'art. 2426 c.c. (da leggersi unitamente all'art. 15 OIC), devono essere iscritti al presumibile valore di realizzo e deve essere previsto un apposito fondo di svalutazione per i crediti di cui sia già emersa l'inesigibilità o per i quali possa essere ragionevolmente prevista.

Il ctu ha ritenuto che, secondo un criterio di ragionevolezza e prudenza, gli amministratori avrebbero dovuto stimare nel 3% i crediti da svalutare.

- 2) indebita capitalizzazione per l'avviamento. In difetto del consenso del Collegio sindacale prescritto dall'art. 2426, 6° comma cc, l'iscrizione nel 2009 per € 275.565,00 risulta illegittima e conseguentemente tale voce va rettificata tanto con riferimento al bilancio 2009 quanto al bilancio 2010,
- 3) partecipazione in Donal srl. La società Donal S.r.l non ha approvato bilanci dall'esercizio 2008. A giustificazione della mancata svalutazione della partecipazione, tutti gli organi sociali della Martello hanno riposto affidamento sulla comunicazione del liquidatore del 20 marzo 2010, priva di qualunque affidabilità, come evidenziato dallo stesso CTU. Gli stessi organi sociali non hanno effettuato alcuna verifica della situazione patrimoniale di Donal e delle difficoltà incontrate dai liquidatori nel redigere una situazione patrimoniale, non riuscendo neppure a recuperare la documentazione. In tale contesto, la partecipazione iscritta nel bilancio



2009 al valore di € 150.000 avrebbe dovuto essere svalutata, con riallineamento al mero valore capitale di € 31.085,00 corrispondente alla frazione del 10% dell'ultimo patrimonio netto della partecipata Donal, con una rettifica di € 118.915 (€ 150.000 – 31.085). La partecipazione in Donal non veniva svalutata neppure nel bilancio 2010, ancorché esso sia stato approvato dopo che Donal era stata dichiarata fallita.

- 4) indebite capitalizzazioni costi di manutenzione, pubblicità, mancato stanziamento oneri differiti relativi al costo del personale. Il ctu ha confermato i rilievi effettuati dal Revisore e dal Collegio Sindacale per il bilancio 2009 e dal Collegio Sindacale in veste di Revisore per il bilancio 2010, con conseguente rettifica degli importi indicati.
- 5) indebita iscrizione al 31.12.2009 nella riserva per versamenti in conto futuro aumento di capitali di € 200.000. Il ctu ha confermato, sulla base del principio contabile OIC 28 allora vigente che potevano essere iscritti a riserva i soli versamenti già eseguiti e non quelli solo promessi, anche irrevocabilmente dal socio, con conseguente rettifica del bilancio 2009 per € 200.000, mentre tale versamento è stato presumibilmente effettuato nel 2010.

Infine, il bilancio 2009 era stato depositato privo della relazione del Collegio sindacale, depositata ex post nel 2013.

Tanto premesso, la responsabilità, prevista dagli artt. 2395 cc e 2476, 6° comma c.c., degli amministratori di una società nei confronti dei terzi che hanno stipulato un contratto con la società da essi gestita non può dirsi sussistente per il solo fatto che i bilanci da essi redatti non risultino conformi alle prescrizioni degli artt. 2423 e ss.cod.civ.

Occorre, infatti, verificare anche la sussistenza del nesso causale ovvero se e quale incidenza causale abbia avuto la rappresentazione non veritiera dei bilanci redatti dagli amministratori dell'epoca nel compimento da parte dell'attrice dell'atto dannoso, costituito dalla stipula del contratto di trasporto, rimasto inadempito dopo che esso aveva trovato regolare esecuzione nei primi nove mesi di rapporto.

Non può ritenersi necessaria, ai fini dell'accoglimento nella specie della azione di responsabilità, la prova del compimento da parte degli amministratori di una attività decettiva nei confronti del contraente, di un inganno di cui quest'ultimo sia rimasto vittima



durante le trattative precontrattuali; occorre però che egli alleggi e dimostri come, per effetto della rappresentazione illegittima della situazione patrimoniale ed economica contenuta nel bilancio, egli abbia stipulato quel determinato contratto.

In ordine al nesso eziologico tra i dati falsi contenuti nel bilancio e la decisione di stipulare il contratto di trasporto, parte attrice non ha né effettuato allegazioni idonee, né offerto prove specifiche.

Non risulta né che gli amministratori di Martello srl durante la fase delle trattative abbiano sottoposto i propri bilanci all'esame degli amministratori di Metro Partners per indurla a sottoscrivere il contratto, né comunque Metro Partners ha mai dedotto di aver consultato i bilanci 2009 e 2010 della società Martello prima o durante le trattative contrattuali.

Il capitolo 1.54 formulato da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. concerne una circostanza diversa rispetto a quelle allegate dalla parte entro il termine di preclusione, ossia la circostanza positiva che fossero state fornite da Antonio Martello in sede di trattative rassicurazioni a Metro Partners sulla solidità economico-finanziaria della società Martello da molti anni presente sul mercato e sulla sua capacità di far fronte regolarmente al contratto.

In atto di citazione, invece, parte attrice aveva allegato il silenzio serbato dagli amministratori della Martello srl, che non avrebbero fornito nessuna informazione circa la situazione economico-contabile della società.

In difetto di prova del nesso di causa tra falsità di bilancio e induzione alla stipula del contratto, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Parte attrice si deve far carico anche delle spese dei terzi chiamati: la liquidazione delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia va, infatti, posta a carico della parte, rimasta soccombente, che abbia dato causa alla chiamata.

Le spese di ctu, in ragione dell'esito della stessa che ha accertato la fondatezza di quasi tutte le rettifiche oggetto del quesito, vanno poste a carico dell'attore e dei convenuti che componevano il Cda e il Collegio Sindacale all'epoca di approvazione dei suddetti bilanci e del revisore legale Mercati in relazione al bilancio 2009, 1/10 per ciascuno.

P.Q.M.





Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3269/15 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

-rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da Metro Partners spa nei confronti dei convenuti ai sensi degli artt.2395 e 2476. 6° comma c.c.;

- condanna l'attore Metro Partners srl in solido con il terzo intervenuto Fahrenheit Srl in Liquidazione al pagamento delle spese di lite, che liquida in:

a) Euro 15.000,00 per compenso in favore dei convenuti Giovanni, Antonio e Massimo Martello;

b) Euro 18.000,00 per compenso, € 1.063,00 per anticipazioni in favore dei convenuti Geninazza e Sassone;

c) Euro 10.000,00 per compenso in favore del convenuto Rigamonti;

d) Euro 13.430,00 per compenso, € 1.036,00 per anticipazioni in favore dei convenuti Braga, Mercati e Paracchini;

e) Euro 7.500,00 per compenso, in favore del terzo chiamato Assicuratori dei LLoyd's;

f) Euro 7.500,00 per compenso, in favore del terzo chiamato Compagnia Generali Italia spa;

g) Euro 7.500,00 per compenso, in favore del terzo chiamato AIG Europe Limited chiamato da Braga;

h) Euro 7.500,00 per compenso, in favore del terzo chiamato AIG Europe Limited chiamato da Mercati;

i) Euro 7.500,00 per compenso, in favore del terzo chiamato Società Reale Mutua Assicurazioni;

oltre per tutti i convenuti e terzi chiamati alle spese generali, all'Iva e Cpa come per legge

- pone definitivamente le spese di ctu a carico dell'attore e del terzo intervenuto per 1/10 e a carico dei convenuti Antonio Martello, Massimo Martello, Rigamonti, Braga, Paracchini, Geninazza, Sassone, Mercati, Piccio 1/10 ciascuno.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 16 marzo 2022

Il Presidente

dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice est.

dott.ssa Chiara Campagner



Sentenza n. 589/2022 pubbl. il 25/03/2022
RG n. 3269/2015
Repert. n. 1542/2022 del 25/03/2022

15

